
**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'USO DEL MARCHIO "Mugello Biologico"**

CAPO I – FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1

Finalità

1. Il presente disciplinare (di seguito per brevità il "Disciplinare"), definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio collettivo "Mugello Biologico" regolarmente depositato, a livello nazionale, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché depositato, a livello europeo, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, entrambi nelle classi merceologiche n. 29, 30, 31, 41 e 43 della Classificazione di Nizza (di seguito per brevità il "Marchio"). Il Marchio è di proprietà esclusiva dell'Associazione Produttori Biologici del Mugello, con sede in Barberino del Mugello (FI) in Via di Galliano n. 15/a, p.iva 90030710488, associazione di diritto privato costituita il 14 ottobre 2015 – reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia il 27 ottobre 2015 n. 1946 (di seguito l'"Associazione"), posto che dall'Associazione è stato ideato e registrato, in conformità alla normativa vigente nazionale, europea ed internazionale, con l'intento di promuovere la tradizione e la coltura della produzione agroalimentare di qualità del Mugello.
2. Il Marchio si propone di valorizzare le aziende e le attività, i processi, le lavorazioni e i prodotti agroalimentari caratteristici del Mugello conformi alla produzione biologica coerentemente con le vocazioni economico-produttive del territorio, con l'ambiente e la sua identità storica e socio-culturale. In particolare, con l'istituzione del Marchio, l'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo e il controllo delle filiere, dei prodotti e dei servizi del territorio nell'ambito delle seguenti finalità generali:
 - a) **Sostenibilità ambientale e socio-culturale**, intesa come salvaguardia del patrimonio ambientale e socio-culturale del territorio e la valorizzazione di sistemi di produzione innovativi ed eco-compatibili, in una prospettiva di sviluppo economico di lungo periodo;
 - b) **Qualità ed autenticità dei prodotti**, intesa come utilizzo di fattori, naturali ed umani, produttivi idonei a sviluppare produzioni biologiche di qualità realmente corrispondenti ai valori del territorio del Mugello e alla sua conformazione ambientale, antropologica e culturale;
 - c) **Qualità della filiera produttiva**, intesa come ricorso a metodi di produzione compatibili con la tutela del benessere degli animali, compatibili con l'ambiente e la tutela del territorio del Mugello;
 - d) **Etica e responsabilità**, intesa come insieme di comportamenti e azioni individuali e collettive che si richiamino ai principi di certificazione etica e responsabilità sociale delle imprese biologiche del Mugello ha posto a fondamento delle proprie politiche di sviluppo.
3. In generale, il Marchio si inserisce nell'ambito delle strategie di promozione e sviluppo del territorio e delle linee di pianificazione e progettazione associate al territorio del Mugello e si caratterizza per garantire l'origine del prodotto e una specifica qualità segnata dalla produzione biologica e del rispetto di specifiche regole di filiera per la produzione agroalimentare.

Art. 2

Il Marchio Collettivo

1. Il Marchio consiste nel riferimento letterale "MBio", in carattere grassetto contenuto in alto nella scritta "Mugello Biologico" e in basso "Agricoltori in Toscana", come meglio identificato e rappresentato nell'Allegato "A" a cui si rinvia.

2. Il Marchio potrà essere impiegato esclusivamente nelle modalità identificate all'art. 2.1, nel settore merceologico di riferimento, e nel rispetto delle specifiche indicate nel presente Disciplinare.
3. Il Marchio è concesso alle sole imprese agricole – purché queste siano associate con l'Associazione Produttori Biologici del Mugello, e sul presupposto che (i) la produzione agricola (*i.e.* allevamento e coltivazione) avvenga interamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 che segue e in modo conforme alle prescrizioni per la produzioni biologica (Reg. 834/2007) in quanto in possesso della relativa certificazione – le cui attività aziendali siano rispondenti alle disposizioni del Disciplinare, che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 6 ss.
4. L'uso del Marchio è altresì concesso a trasformatori e commercianti ma esclusivamente in base a specifici accordi che l'Associazione Produttori Biologici del Mugello dovrà sottoscrivere con le relative imprese.
5. Il Marchio non può in nessun caso costituire una indicazione di origine, bensì quale marchio collettivo rappresenta uno strumento per garantire l'origine e la natura e qualità del prodotto, in conformità con l'art. 11 Cod. prop. ind., rispondenti ai criteri del presente disciplinare.
6. Il Marchio è concesso al beneficiario per il prodotto oggetto della domanda di certificazione di cui agli artt. 6 e 7. La validità del Marchio è annuale, decorre dalla data di concessione dello stesso e si riferisce al prodotto sottoposto a controllo. Al termine del periodo di concessione il beneficiario può ripresentare la propria domanda, secondo le prescrizioni del presente Disciplinare.
7. La certificazione del prodotto, in forza di quanto previsto dal presente art. 2, implica tre requisiti, da intendersi come cumulativi, su cui si basa il Disciplinare di Produzione:
 - a. Riferimento geografico, in quanto l'attività agricola (*i.e.* allevamento e coltivazione) deve avvenire nella zona di produzione di cui all'art. 3;
 - b. Il processo produttivo deve essere stato sottoposto alla certificazione biologica come indicato all'art.2.3;
 - c. Le aziende osserveranno un sistema di produzione compatibile con l'ambiente e il paesaggio, la conservazione dei pascoli naturali, il rispetto dei criteri di responsabilità sociale e l'origine italiana di alimenti; inoltre l'azienda si impegna a favorire le visite aziendali al fine di rendere visibile la propria attività.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione dei prodotti considerati nel presente Disciplinare è esclusivamente il territorio del Mugello, per esso intendendo l'area geografica del Mugello, come meglio identificato nell'Allegato "B" a cui si rinvia.

Art. 4

Titolare e controllore

L'Associazione autorizza le imprese associate all'uso del Marchio, sorveglia sul suo corretto impiego attraverso una azione di controllo diretta oppure eventualmente avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo esterno autorizzato a livello Ministeriale.

CAPO II – LA GESTIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

Art. 5

Comitato di Gestione del marchio

1. Allo scopo di esercitare una funzione di monitoraggio e di coordinamento per l'utilizzazione del marchio è istituito un Comitato di Gestione del marchio costituito dai membri eletti dagli Organi dell'Associazione.
2. Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti:
 - a) predisporre e aggiorna il presente disciplinare;
 - b) concede ai soggetti la facoltà di utilizzare il marchio;
 - c) istituisce, gestisce e aggiorna l'elenco dei concessionari del marchio secondo quanto disposto dal Regolamento;
 - d) istituisce, gestisce e aggiorna l'elenco dei prodotti a marchio secondo le modalità previste dal Regolamento;
 - e) decide in ordine alla ratifiche delle sospensioni e alle revoche di cui al successivo art. 8;
 - f) svolge il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del marchio;
 - g) propone eventuali modifiche e aggiornamenti delle procedure operative di attuazione del presente regolamento;
 - h) gestisce i rapporti con i distributori, trasformatori e commercianti e definisce, per conto dell'Associazione Produttori Biologici del Mugello, gli accordi aventi ad oggetto l'uso del Marchio da parte di costoro;
 - i) ha il potere di derogare all'origine gli alimenti ed i prodotti italiani necessari per la produzione delle aziende (art. 2, co. 6, lett. c) in caso di calamità naturali dichiarate tali dagli organismi pubblici;
 - j) elabora e trasmette agli associati una relazione relativa all'anno precedente che contiene informazioni su:
 - 1) l'elenco dei concessionari;
 - 2) la tipologia e la quantità di prodotti marchiati;
 - 3) l'attività di controllo;
 - 4) la gestione complessiva del marchio.

CAPITOLO III – UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO

Art. 6

Requisiti e prescrizioni

1. Possono accedere, a titolo gratuito, all'utilizzo del Marchio le sole imprese agricole dell'Associazione Produttori Biologici del Mugello e le imprese autorizzate mediante la sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 5, co. 2, lett. h);
2. L'uso del Marchio potrà essere concesso per tutti i prodotti e servizi che fanno parte del tessuto economico-produttivo locale e che sono riconducibili alle principali filiere produttive e di servizio del territorio secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Le aziende associate devono sopportare i costi della certificazione e rispettare le modalità d'uso del Marchio previste dal presente Regolamento;
4. L'azienda associata s'impegna a rispettare tutte le prescrizioni del presente Regolamento. In particolare, s'impegna ad:
 - a) evitare che possano generarsi equivoci sull'oggetto dell'autorizzazione o che il Marchio possa essere confuso con elemento grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
 - b) evitare che sia snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato;
 - c) evitare l'uso scorretto del Marchio.
5. E' considerato scorretto l'uso del Marchio quando:
 - a) può trarre in inganno il mercato sulla natura e qualità del prodotto con il Marchio;
 - b) non sia usato conformemente al presente Disciplinare;
 - c) sia applicato per attività per il quale l'uso del Marchio non è stato autorizzato;
 - d) non sia stato richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione nei casi previsti;
 - e) non sia riscontrabile il collegamento con il Mugello, il territorio e i suoi prodotti.

Art. 7

Procedure di autorizzazione all'uso del marchio collettivo

1. La domanda per l'utilizzazione del marchio può essere presentata dal soggetto richiedente, in forma singola o associata, al Comitato di gestione utilizzando apposito modulo fornito da quest'ultimo ed allegato sub "C" (*i.e. facsimile* del modulo di domanda).
Tale domanda contiene, tra le altre cose, le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) sede dell'azienda;
 - c) soggetto referente;
 - d) produzione oggetto di certificazione;
 - e) In allegato, copia del certificato di conformità, in vigore, fornito dall'associazione biologica.
2. Per ottenere l'uso del Marchio le imprese, oltre a quanto previsto all'art. 6, devono inoltre dichiarare:
 - a) di essere iscritte al Registro delle imprese o di svolgere attività di impresa agricola ai sensi della normativa vigente;

- b) di svolgere attività di produzione secondo quanto previsto dal Regolamento;
 - c) di volersi assoggettare ai controlli del comitato di gestione del marchio;
 - d) di non essere in stato di liquidazione o in procedure concorsuali.
3. Al ricevimento della domanda il Comitato di gestione provvede all'esame della documentazione per verificarne la completezza e la coerenza con i requisiti di cui al Capo III e il Capo IV. Nei 5 giorni successivi alla ricezione, il Comitato comunica al richiedente di poter provvedere a richiedere la certificazione all'ente di certificazione.
4. A seguito del rilascio della certificazione da parte dell'ente certificatore, il Concessionario è autorizzato ad utilizzare il Marchio a titolo gratuito per:
- a) contraddistinguere i prodotti oggetto della richiesta del Marchio;
 - b) esibire o citare il Marchio per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato.
5. L'autorizzazione sancisce la concessione di una licenza a titolo gratuito per l'uso del marchio. L'autorizzazione emessa conserva la propria validità sino a quando si mantengano le condizioni che ne hanno consentito l'emissione e qualora sia annuale si intende, fatti salvi gli adempimenti di natura commerciale, tacitamente rinnovata.
6. Il Marchio è strettamente riservato al concessionario e non è trasferibile, e può essere utilizzato per il prodotto/prodotti sottoposti a certificazione.

CAPO IV – IL SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 8

Difformità ed inadempienze nell'uso del marchio

1. Costituiscono *difformità* nell'uso del Marchio le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 2 che:
 - a) non comportano effetti negativi sul territorio o sul prodotto;
 - b) non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione.

2. Sono considerate *inadempienze* nell'uso del Marchio le irregolarità e le infrazioni.

3. Costituiscono *irregolarità* nell'uso del Marchio:
 - a) la violazione delle modalità d'uso del marchio indicate al Capo II del Regolamento;
 - b) la mancata attuazione delle azioni correttive formalizzate ai concessionari;
 - c) ogni altra violazione degli obblighi previsti, sempre che le conseguenze di tale condotta non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificarne le caratteristiche una volta finito.

4. Costituiscono *infrazioni* nell'uso del marchio:
 - a) la violazione reiterata degli obblighi di cui all'art. 2;
 - b) le violazioni agli obblighi che comportano effetti negativi e prolungati sul territorio del Mugello e i suoi prodotti;
 - c) la perdita dei requisiti che hanno portato alla concessione;
 - d) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della concessione;
 - e) la seconda sospensione della concessione entro un periodo di tre anni dalla prima;
 - f) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del marchio;
 - g) la falsa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;
 - h) l'assunzione dei comportamenti tesi ad un uso fraudolento del marchio medesimo.

5. Nel caso di difformità gravi e di inadempienze nell'uso del Marchio il Comitato di Gestione provvederà alla revoca dell'utilizzo dello stesso.

Art. 9

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 23 comma 3 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, ogni utilizzazione del Marchio che violi le disposizioni del presente Disciplinare in relazione alla durata, al modo di utilizzazione del Marchio e alla natura dei prodotti/servizi contraddistinti dal Marchio, oppure che avvenga successivamente alla revoca di cui all'art. 8 del presente Disciplinare, sarà passibile della legislazione civile e penale in materia di contraffazione del marchio.

Art. 10

Controlli da parte del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione può effettuare forme di controllo e di sorveglianza, di norma con cadenza annuale, e comunque su basi concordate con il concessionario, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni che hanno consentito di rilasciare l'autorizzazione.
2. Il Concessionario può rinunciare all'uso del Marchio in qualunque momento, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data prevista per il rinnovo alla scadenza annuale, ed in ogni caso per cambiamenti sostanziali sopravvenuti al Disciplinare e/o ai documenti ad esso collegati, qualora non accetti le nuove condizioni da questi fissate.
3. La rinuncia al Marchio comporta:
 - a) la cessazione dell'utilizzo del Marchio dalla data di comunicazione della rinuncia;
 - b) la comunicazione da parte del Cliente circa le giacenze degli oggetti marchiati;
 - c) l'eliminazione di ogni riferimento al Marchio dai cataloghi, dall'immagine e dalla pubblicità in generale.

**ALLEGATO A:
DESCRIZIONE DEL MARCHIO**

**ALLEGATO B:
DESCRIZIONE DELLA ZONA DI ORIGINE**

**ALLEGATO C:
FACSIMILE DOMANDA PER LA CONCESSIONE**

Il sottoscritto (cognome e nome)
in qualità di rappresentante legale dell'impresa (denominazione)
..... natura giuridica.....
sede legale.....
codice fiscale/partita IVA.....
telefono.....fax.....e-mail.....
Nome referente.....

richiede

l'assegnazione del marchio **"Mugello Biologico"** per i/il prodotto/i dell'azienda:
.....

Il sottoscritto a tal fine dichiara che:

- a) è a conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la concessione e l'uso del marchio;
- b) di rispettare le norme previste dal DISCIPLINARE d'attuazione dell'uso del marchio;
- c) di assoggettarsi ai controlli del Comitato di gestione del Marchio;
- d) il prodotto in questione è realizzato dall'impresa richiedente presso lo/gli stabilimento/i (nome stabilimento/i).....
- e) ubicato/i in (località).....
- f) di utilizzare il marchio nei seguenti ambiti.....

Allegati alla presente si trasmettono:

- a) tutta la documentazione indicata nel relativo disciplinare produttivo;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l'assetto societario alla data della domanda;
- c) dichiarazione attestante che l'impresa non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo.

Luogo e data

In fede
(firma del rappresentante legale)

